



Comune di Carrè

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare del 2 giugno 1991
Modificato con deliberazione consiliare n. 70 del 19 dicembre 1998
Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 29 marzo 2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 14 giugno 2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 18 luglio 2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 16 luglio 2013

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - (finalità)

1. Il Comune di Carrè promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2. Nell'erogazione dei servizi, il Comune riconosce valori sociali, etici, morali e della famiglia, favorendo ogni soluzione idonea ad assicurare il migliore rapporto tra istituzioni, territorio e famiglia stessa.
3. Il Comune di Carrè favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini non italiani, attraverso la promozione di iniziative culturali e sociali.

Art. 2- (collaborazione con i Comuni contermini, con altri enti e soggetti privati)

1. Il Comune promuove i rapporti con il Comune di Chiuppano e con altri Comuni; incentiva l'attività collaborativa e consortile con il Comune di Chiuppano e promuove l'adesione di altri Comuni; favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, altri enti pubblici e soggetti privati, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo della comunità.
2. In collaborazione con il Comune di Chiuppano opera per sviluppare le relazioni con i cittadini all'estero, l'origine dei quali, per nascita o residenza, sia riconducibile ai due Comuni.

Art. 3 - (pianificazione territoriale e tutela dell'ambiente)

1. Il Comune, anche ricercando preve intese e concertazioni con il Comune di Chiuppano, promuove e attua un organico assetto del territorio e la tutela dell'ambiente, nel quadro di uno sviluppo armonico con la pianificazione del Comune di Chiuppano e degli altri Comuni.
2. Il Comune, collaborando con il Comune di Chiuppano e con altri Comuni, opera per la tutela del territorio e dell'ambiente per prevenire ed eliminare le fonti di inquinamento e per assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.

Art. 4 - (attività economiche)

1. Il Comune, anche d'intesa con il Comune di Chiuppano e altri Comuni, favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 - (patrimonio culturale)

1. Il Comune anche concordando iniziative congiunte con il Comune di Chiuppano e con altri Comuni,

opera per l'attivazione del diritto allo studio, per la diffusione della cultura in ogni sua forma, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e valorizza le specificità culturali della comunità locale.

Art. 6 - (servizi sociali)

1. Il Comune promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali, perseguendone una equilibrata distribuzione nel territorio, attuando a tal fine idonee intese con il Comune di Chiuppano e con altri Comuni; promuove e favorisce iniziative finalizzate alla integrazione della persona nella comunità.

Art. 7 - (programmazione)

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori di altri Comuni, della Regione e della Provincia.

Art. 8 - (partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sull'attività dei propri organi, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.
3. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'ente.

Art. 9 - (stemma e gonfalone)

1. Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso dello stemma e del gonfalone

TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - (Rapporti con la comunità locale)

Art. 10 - (rapporti tra Comune e associazioni)

1. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, nonché le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge operanti nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, del territorio, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni e con società cooperative, di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.

Art. 11 - (consultazione)

1. Il Comune consulta le associazioni e le cooperative, di cui all'art. 10 comma 1, per il tramite di una consulta della partecipazione, disciplinata dal regolamento, oppure direttamente, nei termini e con i modi stabiliti dall'art. 23, comma 2.

Art. 12 - (albo delle associazioni)

1. Ai fini di cui agli articoli 10 e 11, è istituito apposito albo delle associazioni e delle società cooperative, i cui requisiti di ammissione sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 13 - (partecipazione allargata)

1. Il Comune assume le opportune intese con il Comune di Chiuppano per promuovere congiuntamente la consultazione delle associazioni e dei cittadini e per adottare criteri analoghi nella scelta degli strumenti di partecipazione e nell'individuazione dei soggetti chiamati dal Comune alla consultazione.
2. Al fine di attuare il disposto di cui al comma precedente, i Comuni di Carrè e Chiuppano attivano un Consiglio Comunale Congiunto dei Ragazzi, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 14 - (partecipazione alla formazione di atti)

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante referendum, questionari, assemblee, audizioni da parte della Giunta comunale, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve

concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da Regolamenti comunali.

Art. 15 - (ammissione di istanze)

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il sindaco, la Giunta comunale o il Segretario rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Capo II - (Referendum e Difensore civico)

Art. 16 - (Referendum consultivi)

1. Sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.
2. Essi possono concernere proposte sulle scelte che saranno effettuate dagli organi comunali; inoltre, possono riguardare proposte di modifica o revoca di deliberazioni di Consiglio Comunale.
3. Il referendum consultivo non può essere indetto:
 - per proposte, modifiche e revoche di atti a contenuto vincolato;
 - per modifiche e revoche di atti di organi diversi dal Consiglio Comunale o adottati in materia finanziaria o tributaria.
4. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta almeno dal 15% dei titolari del diritto di elettorato attivo per il referendum.
5. Il Regolamento specifica e determina le modalità di iniziativa, di indizione e svolgimento dei referendum consultivi.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune e i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi.
7. Il Regolamento fissa il termine entro il quale deve essere convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum.
8. In caso di accoglimento del quesito referendario, eventuali successive determinazioni in contrasto con l'esito del referendum devono essere adottate, con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
9. Il referendum può essere indetto anche per la consultazione su questioni di interesse comune fra le popolazioni di Carrè e Chiuppano.

Art. 17 - (Referendum abrogativi)

1. Sono ammessi referendum abrogativi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.
2. Essi possono avere ad oggetto esclusivamente deliberazioni di Consiglio Comunale.
3. Il referendum abrogativo non può essere indetto su deliberazioni adottate in materia finanziaria o tributaria.
4. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta almeno dal **25%** dei titolari del diritto di elettorato attivo per il referendum. A tal proposito sono ammessi al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali, eccettuati gli iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero.
5. Il Regolamento specifica e determina le modalità di iniziativa, di indizione e svolgimento dei referendum abrogativi.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune e i voti favorevoli non siano inferiori ad un numero pari a quello del 50% **dei votanti più uno**.
7. Il Regolamento fissa il termine entro il quale deve essere convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum.

Art. 18 - (difensore civico)

1. Il difensore civico stimola l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività comunale, segnalando, sia su richiesta di cittadini o associazioni, che di propria iniziativa, abusi, ritardi, carenze e disfunzioni dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Tale funzione viene esercitata attraverso acquisizione di documenti, convocazione dei responsabili del procedimento, segnalazione agli stessi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale delle irregolarità o vizi rilevati.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico nelle forme ammesse dalla legge.
4. I requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di individuazione e di nomina, le funzioni ed i poteri, saranno stabiliti in apposito atto di natura regolamentare.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I - (Il Consiglio comunale)

Art. 19 - (Regolamento del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale adotta il Regolamento per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 20 - (organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio comunale il Presidente, le Commissioni e i Gruppi consiliari.

Art. 21 - (presidenza delle sedute)

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale.
2. Il Consiglio Comunale può, peraltro, nominare un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco. Tale nomina avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, compreso il sindaco, preferibilmente nella prima seduta dopo le elezioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
4. I compiti del Presidente sono specificati dal Regolamento.

Art. 22 - (composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare e comunicare al Presidente per iscritto il gruppo cui intendono appartenere.
2. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando comunicazione scritta al Presidente dell'elezione e di eventuali variazioni intervenute. In difetto, è considerato capogruppo il consigliere anziano del gruppo.

Art. 23 - (commissioni consiliari speciali)

1. Per l'esame di particolari problemi, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni consiliari speciali, la cui composizione, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal Regolamento.
2. Il Regolamento assicura la presenza delle minoranze in seno alle commissioni, e disciplina la pubblicità delle sedute e le modalità per le consultazioni e le audizioni.
3. Se tali Commissioni esercitano funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza delle stesse è attribuita ai componenti nominati dai gruppi di opposizione.
4. Le conclusioni delle commissioni sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio

Comunale successiva al loro deposito.

Art. 24 - (prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni)

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti e prende atto delle comunicazioni, da parte del Sindaco, dell'avvenuta nomina degli assessori comunali.
3. Entro centoventi giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Ciascun consigliere comunale può proporre integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio.
5. Il Consiglio discute e prende atto delle linee programmatiche.
6. In sede di approvazione del Bilancio annuale e del Conto Consuntivo, in fase di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché nel corso delle sedute di cui all'art. 33 del presente Statuto, il Consiglio verifica l'attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle linee programmatiche di mandato.

Art. 25 - (sessioni)

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 26 - (pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.
2. Il Regolamento prevede speciali forme di pubblicità dell'attività del Consiglio.
3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.
4. Il Regolamento disciplina il numero legale per la validità della seduta; in ogni caso dovrà essere prevista la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

Art. 27 - (diritti dei consiglieri)

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.
2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
3. Il Regolamento del Consiglio prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

Art. 28 - (votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzate di mano, salvi i casi in cui lo Statuto o il Regolamento del Consiglio prevede la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 29 - (validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 30 - (obbligo di astensione)

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
2. Il precedente comma si applica anche al Segretario comunale e al vice Segretario, che vengono sostituiti nel compito di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.

Art. 31 - (elezione di persone)

1. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti dalla maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 32 - (consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto

immediatamente successivo.

Art. 33 - (sedute congiunte)

1. Il Consiglio può riunirsi, unitamente con il Consiglio del Comune di Chiuppano, a seguito di convocazione congiunta dei due Sindaci.
2. I Consigli comunali sono riuniti in seduta congiunta almeno una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei rispettivi Comuni
3. I Consigli comunali possono essere riuniti in seduta congiunta quando lo richiedano congiuntamente un terzo dei consiglieri assegnati a ciascun Comune.
4. I Consigli comunali, riuniti in seduta congiunta, possono votare documenti, ordini del giorno, raccomandazioni, per impegnare le relative amministrazioni.
5. La seduta non può dar luogo ad alcuna formale deliberazione.
6. Il Regolamento, il Segretario verbalizzante e la presidenza sono quelli del Comune dove si svolge la seduta.
7. Per la partecipazione alle sedute di cui al presente articolo non viene corrisposta ai consiglieri alcuna indennità di presenza.

Art. 34 - (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta comunale, a ciascun consigliere, nonché, al 5% (cinque per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio, che stabilisce altresì le modalità con cui i presentatori delle proposte hanno diritto di ottenere assistenza nel perfezionamento del testo, per quanto riguarda i profili di legittimità e i profili contabili del medesimo.
2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla Giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa al Segretario Comunale che ne coordina l'istruttoria.

Art. 35 - (interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno)

1. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze il cui svolgimento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Nel corso di discussione su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

Art. 36 - (elezioni o nomine)

1. Il Regolamento del Consiglio stabilisce in quali casi la presentazione di candidature al Consiglio debba essere accompagnata da un curriculum dei candidati.

Art. 37 - (controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti)

1. In occasione dell'esame del conto consuntivo, rappresentanti del Comune presso enti, associazioni, organi, presentano, se richiesto, una relazione sull'attività svolta.

Art. 38 - (partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. La mancata, ingiustificata partecipazione a tre consecutive adunanze del Consiglio Comunale o a cinque nel corso di un anno solare, comporta la decadenza del Consigliere assente.
3. La giustificazione dell'assenza può essere presentata dallo stesso Consigliere al Presidente prima dell'adunanza; è ammessa, inoltre, la possibilità che la stessa sia presentata dal capo del gruppo, al quale appartiene il Consigliere assente.
4. Il Presidente, verificatisi i presupposti per la pronuncia di decadenza in esame, notifica l'accaduto al Consigliere interessato entro trenta giorni decorrenti dall'ultima assenza.
5. Il Consigliere, entro venti giorni dalla data di notificazione, è tenuto a presentare le proprie giustificazioni. In mancanza, il Presidente procede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.
6. Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, il Sindaco è tenuto ad inserire nell'avviso di convocazione del primo Consiglio Comunale successivo, la discussione e la votazione sulla decadenza per assenza ingiustificata.

Capo II - (La Giunta comunale)

Art. 39 - (nomina e composizione della Giunta)

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.
6. La nomina degli assessori, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, deve garantire la presenza di entrambi i sessi;

Art. 40 - (competenza)

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso deliberazioni collegiali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta esercita tutte le funzioni di governo che non siano riservate dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.

In particolare sono di competenza della Giunta comunale:

- a) le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo;
 - b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili e le transazioni giudiziali;
 - c) le variazioni urgenti di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - d) la specificazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a soggetti pubblici e privati, nonché la concessione dei contributi che implicino una valutazione di natura politico amministrativa;
 - e) i seguenti atti in materia di personale
 - la programmazione triennale dei fabbisogni del personale;
- l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- la rideterminazione della dotazione organica;
- f) l'autorizzazione al Sindaco a costituirsi in ogni tipo di contenzioso, davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
 - g) l'attribuzione con atto generale, o di volta in volta, al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi delle risorse per il conseguimento degli obiettivi;
 - h) la programmazione delle manifestazioni e degli incontri pubblici;
 - i) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, delle eventuali perizie suppletive e/o di variante.

Art. 41 - (convocazione e ordine del giorno)

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.
2. Il Sindaco può ordinare che la convocazione possa essere disposta anche dal Segretario o dal vice Segretario

Art. 42 - (presidenza)

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco.

Art. 43 - (pubblicità e validità delle sedute)

1. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio; al momento del voto la seduta non è mai pubblica.
2. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art 44 - (assistenza e verbalizzazione alle sedute)

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Segretario.
2. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché, di stendere il processo verbale della seduta.
3. Il processo verbale della seduta è rappresentato dalla somma dei verbali delle singole deliberazioni; può contenere l'indicazione di argomenti trattati che non hanno dato luogo a formale deliberazione e l'orientamento espresso dalla Giunta su tali argomenti.

Art. 45 - (presentazione delle proposte di deliberazione)

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco e di ciascun assessore.
2. Ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere accompagnata dal parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 46 - (votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro che invece si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 47 - (obbligo di astensione)

1. Il Sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
2. Il comma I si applica anche al Segretario e al vice Segretario, che vengono sostituiti nel compito di verbalizzazione da un assessore scelto dal Presidente.

Art. 48 - (Durata in carica)

1. La Giunta comunale dura in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio e di un nuovo Sindaco.

Art. 49 - (sedute congiunte)

1. La Giunta comunale può riunirsi unitamente alla Giunta del Comune di Chiuppano, a seguito di convocazione congiunta dei due Sindaci, e approvare congiuntamente documenti e risoluzioni.

2. La seduta non può dar luogo ad alcuna formale deliberazione.
3. Per la partecipazione alle sedute di cui al presente articolo non viene corrisposta ai componenti delle Giunte alcuna indennità di presenza.

Capo III - (Il Sindaco)

Art. 50 - (funzioni e durata della carica)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco rimane in carica per il periodo previsto dalla Legge. Chi ha coperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile.

Art. 51 - (competenze)

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla Legge o dallo Statuto:
 - a) nominare la Giunta e revocare i componenti;
 - b) dettare gli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa della Giunta, promuovendo e coordinando le attività degli assessori;
 - c) distribuire gli affari sui quali la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - d) concordare con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano rendere, impegnando la politica del Comune;
 - e) indirizzare agli assessori e agli organi burocratici le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché, quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - f) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori delegati o incaricati ai vari settori, il Segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e il personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi;
 - g) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - h) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
 - i) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
 - j) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - k) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - l) nominare e revocare il Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - m) conferire al Segretario comunale ulteriori funzioni, rispetto a quelle previste dalla Legge e/o dai Regolamenti;
 - n) incaricare consiglieri comunali di svolgere attività di cura, istruzione e studio di determinati problemi e progetti rientranti nelle competenze del Consiglio comunale.

Art. 52 - (vice sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il vicesindaco.

Art. 53 - (incarichi agli assessori)

1. Il Sindaco può incaricare gli assessori di curare determinati settori omogenei dell'attività, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 54 - (deleghe del Sindaco, quale Ufficiale di governo, al Segretario o a impiegati)

1. Il Sindaco può delegare al Segretario o a impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 55 - (efficacia delle deleghe)

1. Le deleghe di cui al presente Capo conservano efficacia sino alla revoca o sino alla vacanza della carica di Sindaco.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I - (forme associative)

Art. 56 - (collaborazione con il Comune di Chiuppano)

1. Le attività da svolgere e i servizi da erogare sulla base di convenzioni o in forma consortile sono programmate dal Comune con gli strumenti previsti dallo Statuto.
2. Nello sviluppo delle forme associative e delle attività collaborative, il Comune privilegia i rapporti con il comune di Chiuppano, anche attraverso concertazioni e intese volte a perseguire la massima efficienza dei servizi erogati.

Art. 57 - (convenzioni e consorzi)

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, promuove con gli enti consorziati e con i soggetti con i quali il Comune intende stipulare convenzioni le opportune intese, anche al fine di ricercare le soluzioni economicamente e socialmente più valide.

Art. 58 - (collaborazione con soggetti privati)

1. Per proseguire scopi di pubblica utilità, il Comune può stipulare convenzioni con privati e partecipare con essi alle forme associative e societarie consentite dalla legge dello Stato o della Regione.

Art. 59 - (accordi di programma)

1. Il rappresentante del Comune nel collegio previsto della legge chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma può sottoporre al Consiglio comunale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, una relazione dell'attività svolta.

Capo II - (erogazione dei servizi)

Art. 60 - (modalità di erogazione dei servizi)

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla Legge, può assumere l'esercizio di tutti i servizi pubblici relativi alla comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge o dallo Statuto, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, nonché ai programmi di

collaborazione e di erogazione concordati con il Comune di Chiuppano. Il servizio idrico integrato deve essere preferibilmente gestito tramite società pubblica.

3. Le società per azioni a totale o prevalente capitale pubblico sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile. L'atto costitutivo e lo Statuto stabiliscono le modalità di nomina degli Amministratori da parte dell'assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune alla società stessa. Le società non quotate controllate dal Comune ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del revisore dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.
5. Il Comune può istituire nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione delle unità organiche, un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 61 - (controllo sulla partecipazione a forme societarie)

1. Il Sindaco, o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società di cui all'art. 60 riferisce annualmente, se richiesto in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento delle società cui il Comune partecipa.

Art. 62 - (controllo di qualità)

1. Il Comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

Capo III - (organizzazione del personale)

Art. 63 - (principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

Art. 64 - (organizzazione)

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal Regolamento.
2. Il vice Segretario, se nominato, coadiuva il Segretario comunale nell'attività di coordinamento degli uffici e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza.
3. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Art. 65 - (responsabili dei procedimenti e dei servizi)

1. Il Regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità operativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché quella responsabile dell'adozione del provvedimento finale, se non coincidenti.
2. Il Regolamento determina le competenze dei responsabili dei servizi e dei procedimenti, anche per il caso nel quale tali figure non siano coincidenti.
3. Competono, comunque, agli organi burocratici dell'Ente:
 - a) l'adozione di atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - b) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - f) i provvedimenti amministrativi non rimessi dalla Legge e dallo Statuto alla competenza di altri organi comunali.
4. I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente possono assegnare ad altri dipendenti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 66 - (competenze del Segretario)

1. Ferme restando le competenze degli altri organi del Comune, spettano al Segretario:
 - a) i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o ad egli conferiti dal Sindaco;
 - b) il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, nonché l'autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) la partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, nonché le relative verbalizzazioni;
 - d) l'assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti, anche attraverso l'emanazione di circolari esplicative;
 - e) l'emanazione di ordini di servizio;
 - f) la presidenza dell'Ufficio comunale per le elezioni;
 - g) le funzioni di Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
 - h) il rilascio, dietro regolare richiesta, di un parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti sugli atti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa;
 - i) il rilascio, a richiesta del Sindaco, per le deliberazioni di competenza della Giunta o del Consiglio, o di ciascuno dei consiglieri assegnati, esclusivamente per quelle di Consiglio, di un parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti sulle relative proposte.

Art. 67 - (commissioni di concorso e di gara)

1. Le commissioni di gara e quelle di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dai Responsabili dei servizi secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

2. In tali organi collegiali deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 68 - (Direttore generale)

Il Comune può procedere alla nomina di un Direttore Generale, se prevista dalla legge.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 69 - (responsabile delle procedure)

1. La responsabilità del Segretario, del Direttore Generale e degli altri dipendenti del Comune è disciplinata dalla legge e dal Regolamento.
2. L'Ente assume, a proprio carico, l'onere finanziario per la stipulazione di apposita polizza assicurativa a vantaggio del personale che esercita attività con rilevanza esterna per i danni causati nell'esercizio delle funzioni, con esclusione dei danni causati per dolo o colpa grave.

Capo IV - (controlli)

Art. 70 - (controllo interno)

1. Il Comune adotta un sistema di controllo interno che si articola in un controllo di regolarità amministrativa e contabile, nel controllo di gestione, nell'attività di valutazione del segretario comunale e dei responsabili dei servizi e nel controllo strategico, secondo i principi previsti dalla Legge e secondo le modalità e le procedure specificate nel regolamento di contabilità e nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. All'infuori del controllo di regolarità amministrativa e contabile, le altre forme di controllo e valutazione di cui al comma 1 possono essere attribuite ad un'unica struttura specializzata.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.
4. Il controllo della gestione può essere effettuato anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati.

Art. 71 - (funzioni e poteri del revisore dei conti)

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo Statuto, il revisore dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di impiegati del Comune, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli assessori, sentire i rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto o consorzio.
2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, anche da un terzo dei consiglieri, ha l'obbligo di collaborare con questo; se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con la Giunta comunale.
3. Il revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale e, in relazione a singoli oggetti per

quali faccia richiesta, della Giunta comunale. Può, su richiesta indirizzata al Presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 72 - (*indennità del revisore dei conti*)

1. L'indennità del revisore dei conti è commisurata alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV - (REVISIONE DELLO STATUTO)

Art. 73 - (revisione dello Statuto)

1. Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto sono precedute da preve consultazioni con i competenti organi del Comune di Chiuppano, e da una riunione congiunta dei Consigli comunali dei due Comuni, ai sensi dell'art. 32.
2. E' istituita una commissione permanente tra i Comuni di Carrè e Chiuppano per la revisione dello Statuto e per l'esame di tutte le questioni che riguardano gestioni associate di servizi e/o funzioni in forma stabile.
3. Le previsioni statutarie e regolamentari dei due Comuni devono tendere all'uniformità, con il limite della specificità dei singoli enti.

INDICE DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Finalità	pag. 2
Art. 2 – Collaborazione con i Comuni contermini, con altri enti e soggetti privati	pag. 2
Art. 3 – Pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente	pag. 2
Art. 4 – Attività economiche	pag. 2
Art. 5 – Patrimonio culturale	pag. 2
Art. 6 – Servizi Sociali	pag. 3
Art. 7 – Programmazione	pag. 3
Art. 8 – Partecipazione, informazione e accesso alle strutture	pag. 3
Art. 9 – Stemma e gonfalone	pag. 3

TITOLO 1 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – Rapporti con la comunità locale

Art. 10 – Rapporti tra Comune e Associazioni	pag. 4
Art. 11 – Consultazione	pag. 4
Art. 12 – Albo delle associazioni	pag. 4
Art. 13 – Partecipazione allargata	pag. 4
Art. 14 – Partecipazione alla formazione di atti	pag. 4
Art. 15 – Ammissione di istanze	pag. 5

Capo II – Referendum e Difensore civico

Art. 16 – Referendum consultivi	pag. 5
Art. 17 – Referendum abrogativi	pag. 5
Art. 18 – Difensore Civico	pag. 6

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Capo I – Il consiglio comunale

Art. 19 – Regolamento del consiglio comunale	pag. 7
Art. 20 – Organi del consiglio	pag. 7
Art. 21 – Presidenza della sedute	pag. 7
Art. 22 Composizione dei gruppi consiliari	pag. 7
Art. 23 – Commissioni consiliari speciali	pag. 7
Art. 24 – Prima seduta del consiglio dopo le elezioni	pag. 8
Art. 25 – Sessioni	pag. 8
Art. 26 – Pubblicità e validità delle sedute	pag. 8
Art. 27 – Diritti dei consiglieri	pag. 8

Art. 28 – Votazioni	pag. 9
Art. 29 – Validità delle deliberazioni	pag. 9
Art. 30 – Obbligo di astensione	pag. 9
Art. 31 – Elezione di persone	pag. 9
Art. 32 – Consigliere Anziano	pag. 9
Art. 33 – Sedute congiunte	pag. 10
Art. 34 – Iniziativa delle proposte di deliberazione	pag. 10
Art. 35 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno	pag. 10
Art. 36 – Elezioni e nomine	pag. 10
Art. 37 – Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti	pag. 11
Art. 38 – Partecipazione alle sedute	pag. 11

Capo II – La Giunta Comunale

Art. 39 – Nomina e composizione della Giunta	pag. 11
Art. 40 – Competenza	pag. 11
Art. 41 – Convocazione e ordine del giorno	pag. 12
Art. 42 – Presidenza	pag. 12
Art. 43 – Pubblicità e validità delle sedute	pag. 12
Art. 44 – Assistenza e verbalizzazione alle sedute	pag. 13
Art. 45 – Presentazione delle proposte di deliberazione	pag. 13
Art. 46 – Votazioni e validità delle deliberazioni	pag. 13
Art. 47 – obbligo di astensione	pag. 13
Art. 48 – Durata in carica	pag. 13
Art. 49 – Sedute congiunte	pag. 13

Capo III - Il Sindaco

Art. 50 – Funzioni e durata della carica	pag. 14
Art. 51 – Competenze	pag. 14
Art. 52 – Vice-Sindaco	pag. 15
Art. 53 - Incarichi agli assessori	pag. 15
Art. 54 - Deleghe del Sindaco, quale Ufficiale di governo, al Segretario o a impiegati	pag. 15
Art. 55 – Efficacia delle deleghe	pag. 15

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I – Forme associative

Art. 56 – Collaborazione con il Comune di Chiuppano	pag. 16
Art. 57 – Convenzioni e consorzi	pag. 16
Art. 58 – Collaborazione con soggetti privati	pag. 16
Art. 59 – Accordi di programma	pag. 16

Capo II - Erogazione dei servizi

Art. 60 – Modalità di erogazione dei servizi	pag. 16
Art. 61 – Controllo sulla partecipazione a forme societarie	pag. 17
Art. 62 – Controllo di qualità	pag. 17

Capo III - Organizzazione del personale

Art. 63 – Principi organizzativi	pag. 17
Art. 64 – Organizzazione	pag. 17
Art. 65 – Responsabili dei procedimenti e dei servizi	pag. 18
Art. 66 – Competenze del Segretario	pag. 18
Art. 67 – Commissioni di concorso e di gara	pag. 18
Art. 68 – Direttore Generale	pag. 19
Art. 69 – Responsabile delle procedure	pag. 19

Capo IV - Controlli

Art. 70 – Controllo Interno	pag. 19
Art. 71 - Funzioni e poteri del revisore dei conti	pag. 19
Art. 72 – Indennità del revisore dei conti	pag. 20

TITOLO IV REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73 – Revisione dello Statuto	pag. 21
-----------------------------------	---------